

TRIBUNALE AOSTA

26 MAGGIO 2006

GIUDICE: GRAMOLA

IMPUTATO: MANCINI

Diffamazione • A mezzo Internet • Gestore di un « blog » • Equiparazione a direttore responsabile di una pubblicazione periodica • Applicabilità dell'art. 596 bis c.p.

Il gestore di un « blog » va equiparato al direttore responsabile di una testata giornalistica ed avendo il controllo su quanto viene diffuso sul « blog » stesso ha il dovere di eliminare i contenuti offensivi incorrendo, altrimenti, nella responsabilità di cui all'art. 596-bis c.p.

Impunito per il reato di cui agli artt. 81 c.p.v. c.p. — 595 comma 3 c.p. perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso con gli articoli pubblicati sul sito web www.ilbolsevicostanco.com con il nickname di « generale Zuckov » e di anonymous ledeva l'onore di Porta Cristina, Mercanti Luca, Minuzzo Pier Maria e Camilli Marco.

* La sentenza — che per la sua prosa colorita si adegua allo scritto oggetto di giudizio — risolve in primo grado una contesa fra giornalisti. Lascia perplessi la sommarietà del riferimento all'art. 596 bis c.p., *in primis* perché questo rimanda più propriamente al reato di omesso controllo previsto e punito dall'art. 57 c.p. e pone dunque un problema di concorso con il reato di diffamazione, e, *in secundis*, e più problematicamente, perché qualifica (equiparandolo) il « gestore » di un « blog » (di cui peraltro non si fornisce una definizione) al direttore responsabile di una pubblicazione periodica. Sulla estendibilità — o meno — delle disposizioni penali in materia di comunicazione su Internet v. su questa Rivista V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione della telematica del regime della stampa: note critiche*, 1998, 15; ID. *I « prodotti editoriali » elettronici nella L. 7 marzo 2001, n. 62*; 2001, 153; S. SEMINARA, *La responsabilità penale degli operatori su Internet*, 1998, 745; L. PICOTTI, *Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet*, 1999, 283; S. TABARELLI DE FATIS, *La controversa disciplina penale della diffamazione tramite Internet*, 2001, 307.

Per ulteriori contributi v. D. PETRINI, *La responsabilità penale per i reati via Internet*, Napoli 2004; V. SPAGNOLETTI, *Profili problematici del reato di diffamazione a mezzo Internet*, in *Giur. merito* 2003, 1616.

Peraltro lo stesso Tribunale, ma diverso giudice, (Trib. Aosta 15 febbraio 2002, in *Giur. merito* 2002, 765, con nota di E. FELICI, *Internet ed autointegrazione del sistema penale*) aveva negato la estendibilità della legge sulla stampa (in particolare le

indicazioni sull'editore e sullo stampatore) ad un sito Internet, con la seguente motivazione:

« Con atto depositato il giorno 16 ottobre 2001 il P.M. chiedeva emissione di decreto penale di condanna a M. F., per il reato previsto e punito dagli articoli 2 e 16 legge 47/1948 — meglio descritto nella imputazione — in relazione alla omessa indicazione del nome dell'editore dello stampatore del sito internet www.xxxxxxxx.it.

La richiesta del PM non può trovare accoglimento, sussistendo i presupposti per il proscioglimento dell'imputato, ex art. 459 comma 3 c.p.p.

Gli articoli 2 e 16 della legge 47/1948, nel sanzionare rispettivamente l'omessa indicazione del nome dell'editore e dello stampatore su di uno stampato, trovano riferimento semantico nell'art. 1 della stessa legge, quanto al concetto di stampato: « Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione ». Secondo la tesi del PM il sito internet, nella specie il sito: www.xxxxxxxx.it può quindi rientrare nel concetto di stampato. Tuttavia, in forza del principio espresso dall'art. 1 c.p. e 14 preleggi, non può ritenersi che il testo reso pubblico mediante sito internet sia assimilabile ad uno stampato; compiendo una operazione analogica in *malam partem*, non consentita dal nostro ordinamento.

Il concetto di riproduzione, che costituisce il fulcro della definizione di stampato ex art. 1 legge 47/1948 presuppone — da un punto di vista logico — una distinzione fisicamente percepibile tra l'oggetto e le sue

In particolare scrivendo un articolo dal titolo « Velina Rosa numero 5 », ove scriveva « in proposito bisogna essere chiari: Luca Mercanti non ha mai brillato né di spirito di solidarietà con i colleghi né per vocazione democratico sindacale..., ma di un moderatissimo collega, che subito ha capito che per far carriera nel giornalismo bisogna saper abbozzare e tacere a ogni porcata... Non si è mai dannato l'anima per la categoria né per i colleghi, non lo brucia nessun sacro fuoco per la difesa dei diritti dei giornalisti, si è candidato alle elezioni dell'ordine dei giornalisti unicamente per salvare il suo sedere... Certo se persino per un Doroteo così, dallo stomaco di struzzo... » ledeva la reputazione di Luca Mercanti, nonché quella di Cristina Porta, scrivendo sempre nello stesso articolo « Così la povera Porta, terrorizzata e minacciata fisicamente, si è data alla fuga piangente dai locali moda di Gressan. La poverina eccepiva sul fatto che il copione della cerimonia, le affidasse la parte della fetta di limone da strizzare... Che farà Cristina Porta? La ragazza ha l'avvocato facile: due anni orsono quando l'ordine, durante la revisione dell'Albo regionale, la cassò dagli elenchi per palese inattività immediatamente ricorse ad un legale, riuscendo grazie ad un cavillo formale ad essere reintegrata », nonché nell'articolo pubblicato il 12 giugno 2005 ledeva l'onore di Pier Maria Minuzzo scrivendo «... È vero che dopo 5 anni dalla sentenza dell'ordine valdostano, che aveva radiato Pier Maria Minuzzo dall'Albo dei professionisti, il suo ricorso al Consiglio Nazionale sospensivo della pena è ancora in altissimo mare?... È vero che per salvare Minuzzino il Consiglio Nazionale vuol perdere altro tempo, così nessuno dopo 5 anni si ricorderà più niente? È vero che i due consiglieri nazionali dell'ordine, Berard e Bertello, si interessano della questione Minuzzino restando contro, ossia si prodigano per sputtanare il Consiglio regionale precedente, facendo annullare la sentenza di radiazione?... È vero che per salvare il Minuzzino il suo potentissimo papà e mentore, Pierre Minuzzeau, ha avviato una raccolta di firme presso la sezione di St. Martin del Mouvement, in cui ha militato dal 1986 al 1998 (il 1999 non è sicuro)?... Che la presidente Zublena ha proclamato vincitore lo slogan federalista « renderne impunito uno per diseducarne cento? » È vero che l'Ordine Nazionale dei giornalisti, per i begli occhi di sminuzzino ha già fatto una figura di merda galattica nel 1999, quando la sua decisione, favorevole al rampollo di Pierre Minuzzeau, è stata impugnata dalla Procura generale di Torino, caso quasi unico in Italia? È vero che Minuzzino attualmente è addetto stampa del giornale consiliare Uv in regione? », nonché ledeva la reputazione di Camilli Marco scrivendo in data 10 otto-

riproduzioni, essendo poi indifferente il procedimento fisico-chimico mediante il quale la riproduzione viene posta in essere. Il testo pubblicato su sito internet non può invece essere considerato una riproduzione. Il relativo file, invero, si trova in unico originale sul sito stesso, e può essere consultato dall'utente mediante l'accesso al sito. La riproduzione del file, del tutto eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale, se lo desidera, può provvedere a stampare il file scarica-

to. Non può quindi ritenersi che il titolare del sito internet sia responsabile di tali riproduzioni, in quanto del tutto eventuali per gli stessi utenti. Come è già stato sopra argomentato, i files pubblicati su internet non sono riproduzioni, ma documenti informatici originali. Si evidenzia dunque una lacuna legislativa, che non può essere colmata dall'interprete, siccome in danno dell'imputato. Per questi motivi l'imputato deve essere assolto perché non è previsto dalla legge come reato ».

bre 2005 sotto lo pseudonimo di Anonymous« Marco Cavilli abita a Sarre da alcuni anni ma è romano. A Roma ha vissuto una promettente carriera nelle fila della Dc fino a quando, a corto di soldi, non ha pensato bene di compiere una rapina a mano armata in banca che gli è costata quattro anni di galera! In Valle è stato implicato in alcune indagini di polizia e attualmente è indagato dalla Polizia postale per plagio. Serve altro?, e ancora il 9 ottobre 2005 « Non si tratta di speciali, ma di veri e propri pompini... Il palinsesto potrebbe essere così formulato: giorni pari bocchini a Caveri. Giorni dispari pompini al senatore Rollandin. E il week end? Rigatoni bolognesi a Dino Vierin! Mi sembra un programma pluralista, democratico, antifascista, con venature progressiste. Questo cavilli mi sembra maturo per iscriversi alla Lache Gauche. Suo papà non era iscritto al PCI di Sarre? »

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo di pubblicità quale il sito web.

In Aosta il 14 febbraio, il 12 giugno e il 9 ottobre 2005.

CONCLUSIONI. — Il Pubblico Ministero chiede: ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di diffamazione, condanna ad € 5.000,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti al di del saldo o nella diversa somma che la S.V. riterrà di giustizia.

In subordine:

Voglia il Tribunale Ecc.mo, *contrariis reiectis*, dichiarare la penale responsabilità dell'imputato Mancini Roberto in ordine al reato a lui ascritto e, conseguentemente, condannarlo alle pene ritenute di giustizia, nonché condannarlo a risarcire i danni morali a favore della parte civile costituita Mercanti Luca, danni da liquidarsi in separato giudizio civile, concedendo alla parte civile costituita una provvisoria di € 3.000,00, da imputarsi sulla liquidazione definitiva.

In ogni caso con il favor delle spese e degli onorari di giudizio, come da nota spese separata e depositata contestualmente alle presenti conclusioni (min € 967,92 — max € 2.344,92 oltre iva e cpa) ».

Il difensore della parte civile Minuzzo Pier Maria, avv. Fanizzi: conclude come da allegato depositato in udienza e nota spese:

« Voglia l'Ill.mo Tribunale Penale Ordinario di Aosta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato Mancini Roberto alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni morali che si indicano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), con condanna ad una somma provvisoria non inferiore a euro 3.000, o altra maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di equità.

Con il favore delle spese e degli onorari di lite [min € 967,92 — max € 2.344,92 oltre iva e cpa] ».

Il difensore della parte civile Camilli Marco, avv. Marcobesini: conclude come da allegato depositato in udienza e nota spese:

« Piaccia al Giudice Ill.mo:

affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli e condannarlo alle pene di legge;

dichiarare tenuto e condannare l'imputato a risarcire alla parte civile costituita i danni patrimoniali e non patrimoniali da questa subito in conseguenza dei fatti per cui è processo, da liquidarsi nella somma di €

5.000,00 (cinquemila) a favore della parte civile, condanna provvisoriamente esecutiva;

in subordine, qualora il Giudice III.mo pronunci condanna generica e rimetta le parti davanti al giudice civile per la liquidazione dei danni, condannare l'imputato al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva di almeno € 3.000,00 (tremila) a favore della parte civile;

condannare, infine, l'imputato alle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota spese che si allega [€ 1.595 oltre iva e cpa]. ».

Il difensore dell'imputato, avv. Catia Malavenda, chiede:

in via principale, assoluzione per non aver commesso il fatto.

In subordine, assoluzione perché i fatti, così come contestati, non costituiscono reato per quanto riguarda la scriminante del diritto di critica.

In ulteriore subordine, chiede che il giudice tenga conto a tutti gli effetti delle limitate possibilità economiche dell'imputato, pensionato.

IN FATTO ED IN DIRITTO. — Due sono gli ordini di problemi che vanno risolti nel presente procedimento:

a) se gli articoli diffamatori pubblicati sul blog « il bolscevico-stanco.com » siano riconducibili all'attuale imputato (e quindi, per l'effetto, se l'attuale imputato si identifichi col Generale Zhukov e se questi fosse, in sostanza, il direttore del blog.

b) se gli articoli siano diffamatori.

A) Sono stati raggiunti gravi, precisi e concordanti indizi che consentono, con piena certezza, di affermare che il Generale Zhukov, proprietario del sito « il bolscevico stanco » è Mancini Roberto.

Infatti: 1) Come si legge nell'allegato 8/A fg 50 prodotto dal PM tale « soldatino popov » scrive alcune righe, che qui non interessano, al compagno generale.

A queste righe risponde Roberto Mancini.

Successivamente taluno si rivolge al compagno generale riprendendo il contenuto della risposta di Roberto Mancini e dicendo a Roberto Mancini: « proprio tu, generale, vai ad elemosinare... ».

Si tratta di un indizio grave in quanto consente di dedurre un'equivalenza generale Zhukov — Roberto Mancini, e preciso, derivando da due fonti diverse in modo univoco.

Non è una prova, in quanto non vi è garanzia assoluta della rispondenza a realtà della firma Roberto Mancini e di quanto indicato da altra non controllabile fonte, sicché non consente di raggiungere da sé solo la certezza del fatto che si vuole provare.

2) A casa di Roberto Mancini è stato trovato l'username e la password, nonché ogni istruzione per la gestione del sito (cfr. verbale di perquisizione e documenti sequestrati, all. 3-4 fg. 194 ss.).

Si è qui in presenza di un indizio gravissimo e ben preciso, atteso che username e password sono privati del soggetto cui pertengono.

Non si tratta di prova diretta poiché da ciò solo non è possibile dedurre la penale responsabilità per gli articoli diffamatori (dando per un attimo già dimostrato che diffamatori essi siano).

In sé, non è infatti impossibile che il foglio sia stato dimenticato da altri.

3) La password per l'accesso è « violaa ». La figlia dell'imputato si chiama Viola (cfr. teste Champvillair). È un indizio grave, perché con-

sente di dedurre che la password è verosimilmente stata elaborata dall'imputato, e, preciso, limitatamente alla sua portata, in quanto non contraddetto da altri elementi intrinseci allo stesso.

4) Sono stati rinvenuti appunti manoscritti per l'accesso al sito, riconducibili all'imputato.

Trattasi di un ulteriore indizio dell'interessamento personale ai modi di accesso e gestione del sito, indizio grave in quanto direttamente legato ai fatti criminosi *de quibus* e preciso in quanto *in sé* coerente.

5) Una serie di articoli (precisamente messaggio di Capodanno e Velina Rosa 5 o 6) sono stati creati subito prima sul computer dell'imputato e poi pubblicati sul blog *de quo*.

La data era correttamente impostata sul computer del Mancini (cfr. teste Genito, risentito sul punto).

È, anche questo, un indizio gravissimo in quanto pone un pesante elemento di collegamento tra l'articolo (quella che interessa è la Velina Rosa 5) e l'imputato, e preciso dotato di intrinseca coerenza logica.

6) Pur di contorno è un elemento indiziario anche il fatto che si sia trovato presso il Mancini un libro dal quale era tratta una foto pubblicata sul sito.

È fin troppo chiaro, e sembra quasi offensivo al senso comune spendere troppe parole al riguardo, che tali indizi sono assolutamente concordanti e permettono di collegare con certezza le affermazioni diffamatorie in imputazione (contenute nella « Velina Rosa 5 ») al Mancini.

Ritenendo il contrario occorrerebbe immaginare che taluno, per caso, lasci a casa del Mancini password e username per l'accesso come Zhukov e la gestione del blog; che, sempre per caso, la password coincida con l'aggiunta di una A finale, col nome di battesimo della figlia dell'imputato (Viola — nome tutt'altro che comune); che il Mancini preferisca subire personalmente le conseguenze penali delle condotte del generale Zhukov piuttosto che rivelare chi abbia lasciato tali documenti presso di lui; che, per motivi non individuabili nemmeno con sforzo di immaginazione, il Mancini abbia poi deciso di prendere appunti per l'accesso e la gestione del blog; che, sempre per caso, 3 articoli, tra cui quello che interessa, siano stati creati col computer del Mancini; che, ancora per caso, un libro con una foto pubblicata sul blog fosse a casa del Mancini e che infine soggetti scellerati, diversi dal Mancini, abbiano usato il suo nome in un'occasione sul blog per rispondere al soldatino Popov e che altri abbiano dato per scontata, senza ragione, l'identità Zhukov — Mancini.

A corollario si aggiunga che il Mancini esercita (o esercitava) la professione di giornalista, tanto da essere stato Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine Valdostano e che era alquanto apprezzato (cfr. le dichiarazioni di alcune delle stesse p.o.) per la sua vena ironica e che — infine — nella predetta qualità, era a conoscenza di procedimenti disciplinari a carico di colleghi per essersene occupato, tanto da detenere tutt'ora copie di atti in casa. E trattasi di atti sui quali sono basate le considerazioni assunte diffamatorie a carico del Minuzzo e della Porta.

Da questo corposissimo coacervo di elementi, non credendo questo giudicante che la loro esistenza e coerenza possa essere dovuta a potenti forze esoteriche che perseguitano il Mancini deve necessariamente concludersi che:

a) il generale Zhukov si chiama, all'anagrafe, Roberto Mancini

b) questi gestiva il blog *de quo*, tanto che tra le istruzioni da lui dettate vi è un foglio relativo alla cancellazione dei commenti

c) la Velina Rosa 5 è stata scritta da Roberto Mancini

Il contenuto pubblicato su internet è oggetto di contestazioni *ex art.* 595 c.p. è pacifico. Esso risulta dalle produzioni del PM e dalle deposizioni delle parti civili. Da notare che la parte iniziale delle « osservazioni » sul Camilli è pubblicata sotto lo pseudonimo di Anonymous.

Va subito rilevato che, essendosi provato *ut supra* che il Mancini era il soggetto che aveva in disponibilità la gestione del blog, egli risponde *ex art.* 596 *bis* c.p., essendo la sua posizione identica a quella di un direttore responsabile. O, meglio, colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito Internet, su cui altri soggetti possano inserire interventi.

Ma, evidentemente, la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è — *mutatis mutandis* — identica.

Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi.

Diversamente, vi è responsabilità penale *ex art.* 596 *bis* cp.

Ciò premesso, per valutare se le affermazioni sul blog siano diffamatorie occorre riportarsi ai pacifici canoni giurisprudenziali costituiti da:

- interesse pubblico alla conoscenza
- verità del fatto
- correttezza del linguaggio.

Il primo requisito è soddisfatto. Le persone offese sono tutte noti giornalisti dell'ambiente valdostano e il genere di considerazioni esposte (salvo quanto al Camilli, su cui si vedrà *infra*) sono connesse coi modi di interpretare ed esercitare la professione giornalistica.

Quanto agli altri elementi, nello specifico si rileva che:

Cristina Porta viene dipinta come una non giornalista, già « cassata » dall'albo per inattività (fatto vero, salva la riforma della decisione per mancanza di motivazione) che, minacciata da tale Maccari si dà alla fuga piangente, affermandosi poi che la « ragazza » ha l'avvocato facile.

Trattasi di considerazioni espresse in termini non corretti (tra l'altro non pare vero che la « ragazza » abbia l'avvocato facile, visto che ha proposto sì querela, ma non si è costituita parte civile) e inurbane, che dipingono una giornalista come una sorta di poveretta, professionalmente già oggetto di cancellazione e che reagisce alle difficoltà con la fuga e le lacrime.

La notizia, nella sostanza vera, è stata dunque esposta in termini non corretti e — dopo aver superfluamente ricordato il passato provvedimento disciplinare (noto all'imputato per la sua posizione precedente nel consiglio dell'ordine) — l'intero tono della notizia non è diretto a informare, ma a dipingere la figura di una collega con le tinte della codardia e dell'ignavia.

Si integra, dunque, il contestato delitto.

Quanto a Luca Mercanti si afferma, tra l'altro, che si « è candidato all'ordine dei giornalisti per salvare il suo sedere » cosa risultata falsa (la non licenziabilità deriva da alcune cariche sindacali e non dal far parte dell'ordine dei giornalisti (teste Mercanti, non smentito da alcuno):

Si è poi dipinto il medesimo come un Don Abbondio carrierista (ha subito capito che per far carriera bisogna saper abbozzare e tacere ad ogni

porcata) e, *dulcis in fundo*, il Mercanti è stato definito Doroteo dallo stomaco di struzzo.

Orbene, pur essendo gli struzzi pennuti non privi di tratti simpatici è chiaro che l'autore dell'articolo trasmette chiaramente, e con termini anche piuttosto volgari, messaggi in parte falsi (circa le motivazioni della candidatura all'ordine) in parte diretti, ancora, non ad informare, ma a dipingere la persona Mercanti Luca come un essere che ingoia ogni cosa pur di far carriera, complice di porcate e pronto ad ogni sottomissione.

Si integra nuovamente, dunque, il reato *de quo*, tra l'altro non essendo nemmeno rispondente a realtà l'unico fatto specifico riferito.

Quanto al Minuzzo l'imputato ha usato le conoscenze personali che gli derivano dalla posizione di (allora) vicepresidente del Consiglio dell'ordine dei giornalisti e gli atti che (illegittimamente) aveva trattenuto a casa per redigere un articolo basato su fatti veri, ma addebitando alle ingerenze della p.c. e del di lui padre l'annullamento della precedente sentenza di radiazione a carico della p.c. con finalità di « sputtanare il Consiglio regionale precedente » e addebitando il tutto a manovre poco pulite nell'Union Valdotaïne.

È chiaro che trattasi di considerazioni sulla cui verità nulla si sa ma che, comunque, sono espresse in termini scorretti, basati sul sospetto e sull'illazione.

Anche in questo caso si integra dunque il contestato delitto.

La posizione di Camilli è la più grave.

È ben vero che il Camilli è stato condannato per rapina, se si vuole a mano armata, essendo egli in effetti « armato » di una siringa. Ma la condanna è stata a due anni e quattro mesi di reclusione e non « quattro anni di galera ».

È anche vero che lo stesso era indagato per « plagio » dalla Polizia Postale, in quanto proprio pochi giorni fa, come è risultato anche in questo dibattimento, questo medesimo giudicante lo ha condannato per la violazione di diritti di autore nel pubblicare alcuni articoli sul proprio sito internet.

Tuttavia, al di là della parziale falsità di quanto scritto (qui *sub* « anonymous »), non vi è alcun interesse pubblico alla conoscenza di questi fatti che nulla hanno a che fare con l'attività di giornalista del Camilli.

E non, in particolare, la rapina. Lo stesso « plagio » viene esposto in modo tale che, pur trattandosi di fatti connessi con l'attività di giornalista, nessuno lo comprende.

In questo caso, dunque, il Mancini ha esposto fatti in parte falsi, al solo scopo di screditare (il Mancini userebbe un altro termine) una persona nella sua dignità, dimenticando che alcuni fatti possono appartenere ad un brutto passato col quale oggi non potrebbe aversi più alcun rapporto.

In altre parti, nuovamente *sub* gen. Zhukov, si istituisce poi una significativa comparazione tra interviste a politici dell'Union Valdotaïne e « pompini », che verrebbero forniti, a giorni alterni, a Caveri e al Senatore Rollandin. Nel week end il menu del Mancini prevede, invece, « rigatoni bolognesi » a Dino Vierin.

Anche se le interviste non sono fatte personalmente dal Camilli, è evidente che il triviale paragone sopra riportato pone in pessima luce la direzione della rivista, sicché anche il Camilli è, certamente, persona offesa dal reato.

Se si voleva affermare che le interviste pubblicate dal Camilli sono compiacenti e si risolvono in propaganda politica favorevole agli intervistati si poteva (e si doveva) riferire la circostanza in termini quali quelli che precedono, o anche altri più ironici, ma non certo facendo riferimenti di discutibile gusto a rapporti sessuali di tipo orale, per di più espressi con linguaggio degno di postribolo.

Anche in quest'ultimo caso si ravvisano dunque gli estremi del contestato delitto.

Poiché le attenuanti generiche non sono un diritto dell'imputato, il quale deve mantenere una specifica condotta positiva per meritarsele (e la semplice incensuratezza è null'altro che un non demerito), non va applicato a favore del Mancini l'art. 62 *bis* c.p., non risultando precisi elementi a suo favore che consentano di ritenere l'applicazione dell'attenuante.

In ogni caso, tenuto conto del carattere satirico della pubblicazione e del fondo di verità in linea generale ravvisabile in quanto esposto, va applicata la pena pecuniaria.

(p.b. € 1000 per diff. a carico di Camilli + € 800 per Mercanti + € 800 per Minuzzo + € 400 per Porta)

A favore delle p.c. costituite è adeguato, e rispondente a giustizia, concedere un risarcimento del danno di € 2000 ciascuno, oltre spese legali liquidate in dispositivo.

L'imputato va dunque condannato anche a corrispondere le somme di cui sopra.

Non sussistono i presupposti per concedere le richieste provvisionali né la provvisoria esecuzione delle disposizioni civili della presente sentenza.

P.Q.M. — Visti gli artt. 533 — 535 c.p.p. dichiara Mancini Roberto colpevole dei reati a lui ascritti — unificati *ex art.* 81 c.p. e lo condanna alla pena di € 3000 di multa, oltre spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p. condanna il medesimo al risarcimento dei danni tutti patiti dalle p.c., liquidati in € 2000 per ciascuno.

Pone a carico del medesimo le spese di costituzione e difesa delle p.c., liquidate in € 1500 complessivi + IVA e cassa per ciascuna parte civile.

Rigetta le istanze di provvisionale.